



*per l'annullamento*

del d.p.c.m. 05/12/2013 n. 159 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 19 del 24.01.2014 avente ad oggetto: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**)" con particolare riferimento all'art. 4, comma 2, lett. f), all'art. 4, comma 3, lett. c); all'art. 5, comma 2; all'art. 6; all'art. 2, comma 1, all'art. 2, comma 2, all'art. 3 nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso o comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del 19 novembre 2014 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, i soggetti in epigrafe – tutti associazioni specificamente costituite e operanti per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei disabili nonché persone fisiche con disabilità ovvero genitori o tutori o amministratori di persone con disabilità ovvero ancora genitori conviventi di persone maggiorenni con disabilità - evidenziavano che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 5 d.l. n. 201/2011 (recante "Introduzione dell'**ISEE** per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie), era emanato il d.p.c.m. n. 159/2013 che dava luogo ad una nuova regolamentazione complessiva del c.d. "**ISEE**" (Indicatore della situazione economica equivalente.

Soffermandosi sull'art. 4, comma 2, lett. f), e comma 3, lett. c), nonché sugli artt. 5, comma 2, 6, 2, comma 1 e comma 2, e 3 del d.p.c.m. cit., i soggetti in epigrafe lamentavano che le nuove modalità di calcolo dell'**ISEE** si traducevano in un ingiusto svantaggio ai danni dei disabili e delle famiglie in cui era presente una persona con disabilità e quindi, in sintesi, deducevano quanto segue.

*"I. Illegittimità dell'art. 4 comma 2 lett. f) (che include nel reddito disponibile le provvidenze pubbliche per i disabili) per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 2 della legge 214/2012 nonché dei principi costituzionali degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006 ratificata con la legge 18/2009. Eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia".*

Il d.p.c.m. in questione, nella disposizione in rubrica, prevedeva che dovevano essere considerate componenti del reddito disponibile anche i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse

carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lett. a) (reddito complessivo ai fini IRPEF).

Risultavano considerati a tali fini, quindi, anche tutte le provvidenze economiche per prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate concesse ai disabili al mero fine di recuperare lo svantaggio in cui si trovano e per assicurare la realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti. Ciò creava un evidente ulteriore svantaggio per le famiglie già gravate dalla presenza di persone con disabilità e si poneva in contraddizione con la natura di tali provvidenze, svolgenti funzione non di incremento del reddito ma di contrappeso allo stato di bisogno e allo svantaggio sociale, senza tradursi in un arricchimento del nucleo familiare ma avendo destinazione di ausilio e compensazione al fine di ottenere prestazioni sociali o agevolazioni fiscali collegate.

Per i disabili e le loro famiglie, quindi, veder dipendere il proprio diritto all'accesso alle prestazioni sociali o il livello di compartecipazione al costo delle indennità già concesse per la disabilità stessa equivaleva a dare ingresso nell'ordinamento ad un ingiusto limite a tale accesso, con violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.

Tale conclusione contrastava con la stessa legge n. 214/2012, che stabiliva di tenere conto dei disabili a carico delle famiglie ma con l'intento di agevolarle e non di svantaggiarle, e con l'art. 4 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

*“II. Illegittimità dell'art. 4 comma 3 lett. c) del dpcm 159/2009 (che fissa un limite massimo di detrazione delle spese sanitarie documentate per i disabili) per i medesimi vizi dedotti sub I”*

La disposizione in esame era illegittima perché consentiva la detrazione dall'ammontare del reddito utile ai fini **ISEE** delle specifiche spese indicate solo se evidenziate nella dichiarazione dei redditi, senza considerare però che nelle dichiarazioni “forfetarie” non è prevista la specifica indicazione delle spese detraibili.

In secondo luogo, essa era anche illegittima laddove fissava un tetto massimo (euro 5.000,00) per tale tipologia di detrazione, non considerando che la quota ulteriore andava ad incrementare il reddito pur se fondata su spese necessarie per assicurare i diritti fondamentali e incompressibili a tutela della disabilità.

*“III. Illegittimità dell'art. 5 comma 2 del dpcm 159/2009 (che conteggia nel patrimonio immobiliare anche la prima casa in base alla rendita catastale) per i medesimi profili dedotti sub I”*

La norma in questione, richiamando il valore dei fabbricati definiti ai fini IMU, non teneva conto della disomogeneità sul territorio nazionale, con conseguente incisione sull'accesso alle prestazioni sociali e sul livello di contribuzione.

*“IV, Illegittimità dell'art. 6 del dpcm 159/2009 (che ai fini delle prestazioni socio-assistenziali considera solo il maggiorenne disabile non coniugato come nucleo familiare a se stante) per i medesimi profili dedotti sub I”*

Definendo il “nucleo familiare” come quello corrispondente alla famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, la norma in rubrica estendeva illogicamente la nozione a tutti coloro che coabitano in quanto parenti, affini ovvero legati da vincoli di mutua assistenza, comprendendo anche i

coniugi non conviventi (salvo separazione giudiziale, esclusione di potestà sui figli, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio) ed i figli maggiorenni non conviventi ma a carico dei genitori a fini IRPEF e sottraendo solo i disabili maggiorenni per le sole prestazioni sociali agevolate di natura socio sanitaria.

Si creava così un indubbio svantaggio per il disabile coniugato con figli rispetto al disabile maggiorenne convivente con i genitori e che non abbia famiglia propria.

Risultava così scoraggiato il diritto a formare una famiglia, tutelato dall'art. 23 della Convenzione ONU, e si creava anche disparità tra soggetti con la medesima disabilità maggiorenni o minorenni in quanto questi ultimi vedevano conteggiato ai fini **ISEE** anche il reddito dei genitori pur non conviventi, rischiando di non accedere alle prestazioni di cui necessitano.

Sotto altro profilo, emergeva l'illegittimità dell'art. 6 cit. laddove sottraeva dal "nucleo familiare allargato" i disabili maggiorenni esclusivamente per le prestazioni socio sanitarie agevolate e non anche per le altre prestazioni sociali, laddove la precedente legislazione considerava il reddito del solo assistito e non dell'intero nucleo familiare e tutelava il peso che gravava su quest'ultimo per tutte le attività di assistenza alla disabilità.

La diversa valutazione di cui al d.p.c.m. impugnato, quindi, introducendo il principio per cui il calcolo dell'**ISEE** si applica non più al reddito del solo beneficiario ma a quello dell'intero nucleo familiare si pone in violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost.

*"V. Illegittimità dell'art. 2 comma 1 del dpcm 159/2009 (che attribuisce agli enti erogatori la facoltà di introdurre ulteriori criteri di concessione delle prestazioni sociali) per i medesimi profili dedotti sub P"*

La norma in rubrica era illegittima laddove prevedeva la possibilità per gli enti erogatori di prevedere, accanto all'**ISEE**, ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, con potenziale rischio di disparità tra vari Comuni nonché violazione della l. n. 214/11, che prevede il solo **ISEE** come strumento di misurazione dell'accesso alle prestazioni sociali, e dell'art. 117 Cost.

*"VI. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 214/2011 di conversione del decreto-legge 201/2011".*

I ricorrenti evidenziavano che la norma in rubrica aveva mancato di tenere nella dovuta considerazione il diritto delle persone con disabilità non autosufficienti ad avere servizi sociosanitari adeguati ad assicurare loro pari opportunità di vita, come sancito dagli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., violando anche gli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione ONU ratificata con la l. n. 18/2009, con conseguente violazione anche dell'art. 10, comma 1, Cost. in relazione alla mancata individuazione di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, dato che i diritti dei disabili sono ora considerati non più indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, illustrando le proprie tesi, orientate alla reiezione del ricorso, in nota allegata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui era evidenziata preliminarmente anche l'inammissibilità del ricorso per carenza di lesione effettiva, in assenza di atto applicativo delle norme regolamentari contestate, e per carenza di interesse al ricorso al

momento della proposizione, in quanto il nuovo **ISEE** sarebbe diventato operativo entro trenta giorni dall'approvazione del modello DSU, a sua volta da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'impugnato dpcm avvenuta in data 8 febbraio 2014.

In prossimità della pubblica udienza i ricorrenti depositavano memoria illustrativa delle proprie ragioni. In data 19 novembre 2014 la causa era trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, non rileva l'inammissibilità del ricorso sotto i profili dedotti dall'Amministrazione resistente, in quanto il d.p.c.m. impugnato, pur quale atto generale, contiene determinazioni precettive direttamente applicabili ai fini del lamentato innalzamento dell'**ISEE** sotto i profili dedotti dai ricorrenti e anche ai fini delle conseguenze indirette subito percepibili in campo sociale.

Il Collegio rileva la fondatezza del primo motivo di ricorso.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 d.l. cit. rispetto agli artt. 3, 32 e 38 Cost., ad opinione del Collegio, comporta che la disposizione la quale prevede di "...adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale...valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero..." debba essere nel senso per cui la volontà del legislatore coincideva con la necessità di eliminare precedenti situazioni ove si rappresentavano privi di reddito soggetti in realtà dotati di risorse, anche cospicue, ma non sottoponibili a dichiarazione IRPEF.

A tale scopo possono essere richiamati i redditi prodotti e tassati all'estero (ed ecco il richiamo alla componente patrimoniale sita all'estero di cui all'art. 5 cit.), le pensioni estere non tassate in Italia, i lavoratori di stato estero (Città del Vaticano), i lavoratori frontalieri con franchigia esente IRPEF, il coniuge divorziato che percepisce assegno di mantenimento di figli.

Più che da un risparmio di spesa, tale impostazione normativa era orientata a rispettare un principio di uguaglianza e proporzionalità, ai fini del rispetto dell'art. 38 Cost., legato all'"emersione" di situazioni solo apparentemente equivalenti ad assenza di reddito effettivo.

Il d.p.c.m., quindi, per non incorrere nella violazione di legge e nella ancor più diretta violazione delle norme costituzionali sopra richiamate avrebbe dovuto dare luogo a disposizione orientate in tale senso, approfondendo le situazioni in questione ed aprendo il ventaglio delle possibilità di sottoporre la componente di reddito ai fini **ISEE** a situazioni di effettiva "ricchezza".

Con la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. cit., invece, la Presidenza del Consiglio ha disposto che "Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti...f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);", vale a dire nel reddito complessivo IRPEF.

Ebbene, la genericità e ampiezza del richiamo a trattamenti "assistenziali, previdenziali e indennitari" comporta indubbiamente che nella definizione di "reddito disponibile" di cui all'art. 5 d.l. cit. sono

stati considerati tutti i proventi che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie.

Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di "reddito", che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità", quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex ll. nn. 210/92 e 229/05.

Tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo, non possono costituire "reddito" in senso lato né possono essere comprensive della nozione di "reddito disponibile" di cui all'art. 5 d.l. cit., che proprio ai fini di revisione dell'ISEE e della tutela della "disabilità", è stato adottato.

Né può convenirsi con l'osservazione secondo cui tale estensione della nozione di "reddito disponibile" sarebbe in qualche modo temperata o bilanciata dall'introduzione nello stesso d.p.c.m. di deduzioni e detrazioni che ridurrebbero l'indicatore in questione a vantaggio delle persone con disabilità nella nuova disciplina.

Tale tesi non tiene conto dell'effettiva volontà del legislatore, costituzionalmente orientata e tesa a riequilibrare situazioni di carenza fittizia di reddito e non ad introdurre specifiche detrazioni e franchige su un concetto di "reddito" (impropriamente) allargato.

Non è dimostrato, in sostanza, che le compensazioni di cui allo stesso art. 4 d.p.c.m. siano idonee a mitigare l'ampliamento della base di reddito disponibile introdotta né che le stesse possano essere considerate equivalenti alla funzione sociale cui danno luogo i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche per situazioni di accertata "disabilità".

Alla luce di quanto detto, quindi, il d.p.c.m. impugnato si palesa illegittimo laddove prevede al richiamato art. 4, comma 2, lett. f), una nozione di "reddito disponibile" eccessivamente allargata e in discrepanza interpretativa con la "ratio" dell'art. 5 d.l. cit.

L'Amministrazione dovrà quindi provvedere a rimodulare tale nozione valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario e orientandosi anche nell'esaminare situazione di reddito esistente ma, per varie ragioni, non sottoposto a tassazione IRPEF.

Per completezza di esposizione e poiché gli ulteriori motivi riguardavano diverse determinazioni del d.p.c.m. in questione, il Collegio deve esaminare anche la restante parte del gravame.

Per quel che riguarda il secondo motivo, il Collegio rileva che la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, lett. c), d.p.c.m. cit. – sotto il primo profilo dedotto dai ricorrenti – non appare illegittima.

Come è noto la dichiarazione dei redditi "forfetaria" non impedisce comunque la presentazione di una dichiarazione "integrale" e/o di allegare la documentazione di spesa sanitaria.

E' una scelta del contribuente quella di provvedere alla prima forma, per cui ben può in futuro essere

necessaria la dichiarazione nella seconda forma ai fini di ottenere le detrazioni previste.

Analogamente, la previsione di un tetto massimo di detrazione, se correlata alla rideterminazione del reddito secondo i parametri evidenziati nell'esaminare il primo motivo di ricorso, non appare illogica o penalizzante nel senso prospettato dai ricorrenti, in quanto la stessa Amministrazione, nella nota allegata in atti chiarisce che il limite massimo previsto va applicato a ciascuna persona del nucleo che detrae, quale sottrazione al suo reddito personale, mentre in precedenza nessuna detrazione di spesa per la "disabilità" era prevista, con la conseguenza che tale conformazione è coerente con la disposizione legislativa di cui all'art. 5 d.l. n. 201/11 cit., secondo cui con il d.p.c.m. sono individuate le agevolazioni fiscali che a partire dal 1 gennaio 2013 non possono più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un **ISEE** superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha potuto che tenere conto dell'aggiornamento complessivo della normativa fiscale e catastale (quest'ultima in via di definizione esecutiva) vigente nell'ordinamento. Risultano comunque delle valutazioni "temperate", in ordine alla valutazione dei solo 2/3 dell'abitazione principale, nel rispetto dell'impulso di cui all'art. 5 d.l. n. 201/2011 a valorizzare "in misura maggiore" la componente patrimoniale, sia in Italia che all'estero, pur con l'attenuazione dovuta dall'identificazione di agevolazioni fiscali.

Né può farsi un raffronto con la situazione precedente e il calcolo del patrimonio immobiliare su base ICI, non essendo più in vigore e non più invocabile tale regime per la generalità dei cittadini.

Per quel che riguarda il quarto motivo di ricorso, il Collegio osserva che nel nuovo assetto sono considerati i figli minorenni o maggiorenni a carico a fini IRPEF della persona disabile maggiorenne e la loro inclusione nel nucleo familiare, in quanto privi di reddito sostanziale, riduce l'**ISEE**, favorendo così il disabile con figli a carico rispetto al disabile senza prole, secondo la scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 al decreto richiamato dal relativo art. 1, comma 1, lett. c).

Analoghe osservazioni possono farsi in relazione all'inserimento del coniuge, che, se con reddito, risponde a ragioni di equità sostanziale.

Altrettanto priva di illogicità e irrazionalità valutabili nella presente sede è la circostanza per la quale i disabili minorenni non sono considerati "nucleo a sé" rispetto ai genitori, anche per l'obbligo di solidarietà sociale familiare rimarcato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 297/12, ferma restando la previsione, all'uopo, di una specifica franchigia.

Per qual che riguarda, poi, la considerazione del reddito familiare e non del solo assistito il Collegio pure richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 296/12) nonché del Consiglio di Stato (Sex. III, 14.1.14, n. 99) secondo cui, in sostanza, la normativa di riferimento "...individua l'insieme dei soggetti cui sono posti i doveri di solidarietà e di assistenza verso il disabile, connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza, dal momento che, come la Corte costituzionale ha sottolineato nella sentenza n. 296 del 19.12.2012, la previsione di una compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte dei familiari, può costituire un incentivo indiretto che

contribuisce a favorire la permanenza dell'anziano presso il nucleo familiare ed è, comunque, espressiva di un dovere di solidarietà che, prima ancora che sulla collettività, grava anzitutto sui prossimi congiunti”.

C'è da osservare, infine, che anche nel precedente regime non vi era una considerazione del reddito del solo “assistito” per tutte le spese ma solo per quelle per prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi integrati di natura sociosanitaria e che la definizione di “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), d.p.c.m. cit. può includere anche prestazioni strumentali e accessorie oltre che interventi economici, come riconosciuto nella stessa nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegata in atti dall'Amministrazione costituita.

Infondato è poi il quinto motivo di ricorso.

Nella suddetta sentenza n. 297/2012, la Corte Costituzionale ha precisato che “...la competenza statale alla quale va ricondotta la normativa impugnata, concernente la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, non attiene ad una «materia» in senso stretto, ma costituisce una competenza esclusiva e "trasversale", idonea a investire una pluralità di materie (sentenze n. 203 del 2012; n. 232 del 2011; n. 10 del 2010; n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008; n. 162 e n. 94 del 2007; n. 282 del 2002). Detta peculiare competenza comporta «una forte incidenza sull'esercizio delle competenze legislative ed amministrative delle regioni» (sentenza n. 8 del 2011; n. 88 del 2003), tale da esigere che il suo esercizio si svolga attraverso moduli di leale collaborazione tra Stato e Regione (sentenze n. 330 e n. 8 del 2011; n. 309 e n. 121 del 2010; n. 322 e n. 124 del 2009; n. 162 del 2007; n. 134 del 2006; n. 88 del 2003), salvo che ricorrano ipotesi eccezionali (nella specie non sussistenti) in cui la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) «non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità [...] di protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana», tanto da legittimare lo Stato a disporre in via diretta le prestazioni assistenziali, senza adottare forme di leale collaborazione con le Regioni (sentenza n. 10 del 2010, a proposito della social card, ricondotta ai LEP e messa in connessione con gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.). Proprio in ragione di tale impatto sulle competenze regionali, lo stesso legislatore statale, nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie o di assistenza sociale, ha spesso predisposto strumenti di coinvolgimento delle Regioni (nella forma dell'«intes») a salvaguardia delle competenze di queste. Nella specie, non è dubbio che la determinazione dell'**ISEE**, delle tipologie di prestazioni agevolate, delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di «servizi sociali» e, almeno potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l'onere economico di tali servizi. È, dunque, evidente che la suddetta determinazione dell'**ISEE** richiede la ricognizione delle situazioni locali e la valutazione di sostenibilità finanziaria, tramite acquisizione di dati di cui gli enti erogatori delle prestazioni dispongono in via prioritaria.

Sulla base di tali premesse (che, nel caso di specie, rinvenivano la necessità della leale collaborazione Stato/Regione nell'attuazione dell'art. 5 cit.) deve leggersi il contesto in cui è inserito l'art. 2 richiamato dai ricorrenti.

Tale norma deve essere interpretata sotto tale profilo, laddove prevede e “fa salve” le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e “le prerogative dei comuni”. La norma di cui a tale art. 2, poi, specifica con attenzione che “...In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’**ISEE**, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’**ISEE**.”

Da ciò ne consegue che l’**ISEE** oggetto dell’art. 5 cit. è ben differenziato e identificato nella sua sostanza ed è prevista per gli enti regolatori – nell’ambito della ricognizione delle “situazioni locali” anche di ordine finanziario – solo la possibilità di prevedere criteri “ulteriori” – e non integrativi – di selezione unicamente della platea dei beneficiari e ciò in relazione alle attribuzioni regionali specificamente previste in materia di assistenza socio-sanitaria, secondo il su ricordato riparto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 297/12.

Non è, dunque, prevista alcuna elaborazione di criteri “paralleli” o “alternativi” all’**ISEE**, come ritenuto dai ricorrenti, ma unicamente la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l’**ISEE**, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali specifiche e facendo comunque salva – come ribadito esplicitamente dal ricordato art. 2 – la “valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’**ISEE**”, a conferma della circostanza per la quale è comunque l’**ISEE** il nucleo valutativo imposto per determinare la condizione economica di riferimento.

Per quel che riguarda, infine, la questione di costituzionalità posta con il sesto motivo di ricorso, il Collegio, oltre che evidenziarne la sostanziale genericità, rileva che un’interpretazione costituzionalmente orientata impone le conclusioni, favorevoli ai ricorrenti, di cui al primo motivo di ricorso, per cui se ne deduce l’irrelevanza in questa sede.

Per quanto attiene alla Convenzione ONU, il Collegio richiama la circostanza per la quale il Consiglio di Stato (n. 99/14 cit.), con argomentazioni che il Collegio richiama facendole proprie, ha precisato che tale Convenzione “...non esclude che alla relativa spesa partecipi, foss’anche per una piccola frazione, pure l’assistito o chi per lui” (Cons. St., sez. III, 3.7.2013, n. 3574). Né ciò comporta, ha osservato la Sezione, alcun vulnus alla dignità dell’assistito, giacché la di lui situazione di intrinseca debolezza va salvaguardata anche, per quanto sia possibile e secondo quanto afferma la stessa Corte costituzionale, con il favorire la permanenza di questi presso il nucleo familiare. In ogni caso ritiene il Collegio che la considerazione del reddito dei familiari ai fini **ISEE** non si ponga in contrasto con il complessivo significato delle disposizioni della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 e, in particolare, con gli artt. 3, 9 e 19, laddove essi valorizzano la posizione individuale del disabile anche indipendentemente dal proprio nucleo familiare. Al riguardo non può sottacersi che il dovere di

solidarietà familiare costituisce una ulteriore garanzia, per il malato, che si affianca al dovere di solidarietà sociale e che tale fondamentale e primario dovere di solidarietà familiare si esprime anche nella considerazione, da parte dell'ordinamento dei singoli Stati, del reddito dei parenti prossimi al fine di determinare la quota assistenziale di compartecipazione dell'assistito al mantenimento presso una struttura sociosanitaria. Tale è del resto l'orientamento del più recente legislatore nazionale che, con l'art. 5 del d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011, ha previsto che, nel fissare il nuovo indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), occorra adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico.”.

Per quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto solo in parte.

Le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi per la novità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013 impugnato. Salve ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti ricorrenti e dei soggetti di cui si dichiarano genitori, tutori o amministratori di sostegno o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Raffaello Sestini, Presidente FF

Anna Bottiglieri, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2015

IL SEGRETARIO